

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01822/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2024, proposto da

Silvia Campisi, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'avviso n. 61 del 2 gennaio 2024 con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del « Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi

all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234» e, in particolare, le date dell'espletamento della stessa previste dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024;

- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'U.S.R per la Sicilia con cui la P.A ha comunicato la pubblicazione della prova scritta del concorso de quo, visualizzabile tramite accesso alla propria area riservata della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”; - dell'esito della prova scritta del concorso di cui si tratta sostenuta da parte ricorrente in data 15 dicembre 2023 nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 64, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 16, 33 e 39 redatto dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 16, 33 e 39 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta;
- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- ove esistente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successive prove orali , nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

**PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 », con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva.

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di tutela del ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante esame dell'istanza cautelare solo all'esito di specifica attività istruttoria; ritenuto che vada disposta verifica con riferimento ai quesiti:

- “Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l'approccio educativo dell'outdoor education? a) Si contrappone alla diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali; b) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting; c) Consente di apprendere grazie all'osservazione e ad esperienze in contesti reali; d) Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano;
- “Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è: a) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara; b) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi; c) vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta; d) saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali”.

Considerato pertanto che appare opportuno accertare, ai fini della decisione in merito, la correttezza e l'univocità della risposta ritenuta esatta dal Ministero con riferimento ai quesiti in contestazione alla luce delle criticità evidenziate negli atti e nei documenti del fascicolo, ponendosi al verificatore le seguenti specifiche domande:

- esaminati gli atti di causa e, in particolare, le contestazioni di parte ricorrente (inclusa la documentazione scientifica prodotta) e le osservazioni e note dell'amministrazione resistente, dica il verificatore se rispetto al quesito contestato effettivamente vi siano posizioni nella letteratura scientifica in materia, tuttora riconosciute come valide ed attestate, in base alle quali la risposta fornita dalla ricorrente sia da ritenersi corretta o se invece la stessa si presti ad essere un mero “distrattore” rispetto all'unica risposta da considerarsi corretta secondo la tesi

prospettata dell'Amministrazione ovvero ancora la domanda e tutte le risposte indicate siano da ritenersi errate o scorrette.

Ritenuto, dunque, di dover disporre, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verifica nominando, a tal fine, il Preside della Università del Foro Italico di Roma, con facoltà di delega, perché provveda a designare un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia necessarie per lo svolgimento del predetto incombenza;

Ritenuto di dover assegnare al Verificatore il termine di 45 giorni per lo svolgimento dell'incarico, che dovrà avvenire nel contraddittorio delle parti, e per il deposito della relazione finale;

Ritenuta la necessità di chiedere motivati chiarimenti all'amministrazione sul quesito contestato e non oggetto di verifica da parte ricorrente, con relazione da depositarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone:

- la verifica di cui in motivazione, nominando il Preside della Università del Foro Italico di Roma perché provveda a designare, in tempi utili a consentire il rispetto dei termini di deposito della verifica, un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia e necessarie per lo svolgimento del predetto incombenza;
- assegna al Verificatore per lo svolgimento dell'incarico ed il deposito della relazione il termine di 45 giorni dal ricevimento dell'incarico stesso, completo della relativa documentazione, per gli adempimenti istruttori;
- che l'amministrazione depositi la relazione nel termine indicato in motivazione;

Dispone infine a carico di parte ricorrente l'anticipo della somma di trecento (300)

euro da corrispondere al verificatore e rinvia all'esito dello svolgimento dell'incarico la fissazione del compenso complessivo.

Rinvia alla camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**